



COMUNICATO UFFICIALE N. 188
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 103/AA, 104/AA, 105/AA, 106/AA e 107/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. SENAD LULIC avente ad oggetto la seguente condotta:

SENAD LULIC, tesserato per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell'art. 1bis, comma 1, ed art. 5, comma 1, del C.G.S., dei doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese nel corso di un'intervista rilasciata ad un network televisivo nazionale – Mediaset Premium - nel dopo gara di Lazio-Roma del 04/12/2016 e riportate dai quotidiani nazionali, dichiarazioni lesive ed offensive nei confronti del calciatore Antonio Rudiger, tesserato con la società A.S. Roma, quali: *“..Rudiger già parlava prima della partita, due anni fa era lì, a Stoccarda, vendeva calzini o cinture, adesso fa il fenomeno. Non è colpa sua, è colpa di quelli che stanno intorno a lui e che fanno crescere un ragazzo maleducato.”*;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SENAD LULIC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica ed € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per il Sig. SENAD LULIC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. DOMENICO CAMPITIELLO e della società U.S.D. CAVESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

CAMPITIELLO DOMENICO, all'epoca dei fatti legale rappresentate della società U.S.D. CAVESE 1919, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti A1), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, della documentazione online ed in particolare: riepilogo costi, organigramma, Presidente e/o Amministratore delegati alla firma (A1), del versamento iscrizione (A4), della fideiussione bancaria (A5) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9), come prescritto dal citato Comunicato Ufficiale;

U.S.D CAVESE 1919, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DOMENICO CAMPITIELLO, in proprio e nell'interesse della società U.S.D. CAVESE 1919 in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 34 giorni di squalifica per il Sig. DOMENICO CAMPITIELLO e un'ammenda di € 2.667,00 per la società U.S.D. CAVESE 1919.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 6 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Michele ARTEDINO e della società USD NUORESE CALCIO 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ARTEDINO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della U.S.D. NUORESE CALCIO 1930, in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11/07/2016, pari ad € 31.000,00, come prescritto al punto A5) del citato Comunicato Ufficiale;

USD NUORESE CALCIO 1930, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, in quanto società di cui il soggetto avvisato era legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ARTEDINO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD NUORESE CALCIO 1930;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione a carico del Sig. Michele ARTEDINO e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda a carico della società USD NUORESE CALCIO 1930;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 180 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MARCO INNOCENTI e della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

INNOCENTI MARCO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco;

A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in quanto società di cui il soggetto avvisato era legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. INNOCENTI MARCO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. MARCO INNOCENTI e dell'ammenda di € 667,00 per la società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 79 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg.ri Andrea ALBERTI, Cesare MATERIETTI, Adnan MOUSTINE, Matteo PEDRAZZOLI, Simone ROCCA, Simone SPANDRIO, Federico STANGONI, Francesco TRAVERSI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cesare MATERIETTI, all'epoca dei fatti Arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Sondrio, per avere, in violazione dell'art. 1 bis comma 3 del C.G.S., omesso di presentarsi, benché ritualmente convocato e senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento, innanzi all'Organo Inquirente;

Simone SPANDRIO, Andrea ALBERTI, Cesare MATERIETTI, Adnan MOUSTINE, Matteo PEDRAZZOLI, Simone ROCCA, Federico STANGONI, Francesco TRAVERSI, per avere tutti, in concorso tra di loro e quali soggetti appartenenti alla Sezione A.I.A. di Sondrio, nella propria rispettiva qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della Sezione il primo e di Arbitri effettivi gli altri, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 40, comma 1 e 3, lett. c), del vigente Regolamento A.I.A., nel prendere parte e intrattenere tra loro una conversazione via chat, utilizzando l'applicazione di messaggistica istantanea denominata "WhatsApp", gravemente leso l'onore, il prestigio e il decoro di un Organo di giustizia della F.I.G.C. e, segnatamente, della Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il C.R. Lombardia, nella sua valenza di corpo istituzionale e nei suoi singoli componenti; nonché, nel contempo, proferito e indirizzato minacce e ritorsioni verso, sia, la società Polisportiva Valmalenco, sia, i tesserati e i tifosi di quest'ultima; in particolare, per aver, nel "chattare" tra loro, quali soggetti tutti iscritti e partecipi al gruppo "WhatsApp" denominato "A.I.A. Sondrio", condividendo integralmente i contenuti dei diversi messaggi tra essi scambiati e quindi ciascuno degli stessi finendo - in tal modo - per fare indirettamente propri questi ultimi pur non essendone direttamente l'artefice e/o autore materiale, affermato: a) (con riferimento alla Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il C.R. Lombardia e alla decisione assunta da quest'ultima di far ripetere, per errore tecnico dell'Arbitro Adnan Moustine della Sezione A.I.A. di Sondrio, la gara Pol. Valmalenco / Ardenno Buglio disputata in data 16/03/2016 e valida per il Campionato di Terza Categoria C.R. Lombardia, stagione sportiva 2015-16) ".....Che teste di....."....; ".....Teniamo presente che i geni della situazione sono quelli della commissione di appello....."; b) (con riferimento alla Pol. Valmalenco, ai suoi tesserati e alla sua tifoseria) ".....mercoledì sera voglio la sezione al completo sugli spalti in quel di Vassalini ad insultare per 90 minuti la Polisportiva Valmalenco"; ".....naturalmente a partire da domani ogni collega che arbitrerà una squadra qualsiasi della Valmalenco dovrà espellere minimo n. 3 giocatori e far perdere la partita....."; ".....propongo di metterci d'accordo fra noi e simulare un'aggressione a fine gara da parte dei tifosi Malenchi";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Andrea ALBERTI, Cesare MATERIETTI, Adnan MOUSTINE, Matteo PEDRAZZOLI, Simone ROCCA, Simone SPANDRIO, Federico STANGONI, Francesco TRAVERSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica per il Sig. Andrea ALBERTI, 30 giorni di squalifica per il Sig. Cesare MATERIETTI, 20 giorni di squalifica per il Sig. Adnan MOUSTINE, 20 giorni di squalifica per il Sig. Matteo PEDRAZZOLI, 20 giorni di squalifica per il Sig. Simone ROCCA, 20 giorni di squalifica per il Sig. Simone SPANDRIO, 20 giorni di squalifica per il Sig. Federico STANGONI e 20 giorni di squalifica per il Sig. Francesco TRAVERSI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio